CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTI LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XV LEGISLATURA PROVINCIALE
2013 (elezioni provinciali 27 ottobre 2013) - 2018 (elezioni provinciali …)

ANNO 2014

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
1	28	25.02.2014	sentenza (red. Cassese) G.U. 05.03.2014, 1ª serie speciale n. 11 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>ricorso n. 152/2012</u> depositato in data 17.10.2012 pubblicato in G.U. 05.12.2012, 1ª serie speciale n. 48	4.4. (opere pubbliche) 1.6. (ordinamento della Provincia) 1.8.2. (finanza locale)	decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (articolo 16, comma 10-bis, articolo 17-ter, comma 5, articolo 37, commi da 4 a 8, e articolo 69, comma 3-bis)	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla provincia di Trento (e di Bolzano) nei confronti del d. l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012 riuniti i giudizi 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dellôart. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. n 83 del 2012, promosse, in riferimento ai principi di leale collaborazione e dellôart. 1 della legge n. 443 del 2001; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellôart. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d. l. n. 83 del 2012, promossa, in riferimento ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dellôart. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d. l. n. 83 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 116, primo e secondo comma, 117, terzo comma, della Costituzione ï in combinato disposto con lôart. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ï

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 26 settembre 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 28 settembre 2012, n. 14, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 1 voto di astensione			agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24), 9, nn. 9) e 10), 12, 13, 14, 16, 104 e 107 dello statuto speciale, alle norme di attuazione di cui ai D.P.R. nn. 115 del 1973, 381 del 1974, 235 del 1977 e agli artt. 2, 3 e 4 del d. lgs.vo n. 266 del 1992 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellôart. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d. l. n. 83 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., agli artt. 8, numero 18), 79, 80, 81 e 103, dello statuto speciale, alle norme di attuazione di cui al d. lgs.vo n. 268 del 1992 e al D.P.R. n. 526 del 1987 La disciplina impugnata riguarda le gare per lôaffidamento di concessioni nel settore idroelettrico, definendo i tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica, durata delle concessioni, condizioni e criteri di ammissione alle gare, contenuti del bando di gara, le procedure di affidamento e i criteri di valutazione dellôofferta, nonché lôonerosità delle concessioni messe a gara. Secondo la Corte costituzionale trattasi di normativa finalizzata ad agevolare lôaccesso degli operatori economici al mercato dellôenergia nel rispetto di condizioni omogenee valide sul territorio nazionale e che, al pari di quella che disciplina le procedure di gara ad evidenza pubblica per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione dôacqua per uso idroelettrico, rientra nella materia della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e) della costituzione). La normativa impugnata incide, inoltre, su ambiti che la normativa di attuazione statutaria in materia di energia di cui al D.P.R. n. 235 del 1977 considera espressamente quali limiti della legislazione provinciale sulle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico e sulle relative concessioni (art. 1-bis, commi 2 e 16)

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
2	39	06.03.2014	sentenza (red. Mattarella) G.U. 12.03.2014, 1ª serie speciale n. 12 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 18/2013 depositato in data 12.02.2013 pubblicato in G.U. 06.03.2013, 1ª serie speciale n. 10 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 30.01.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 30.01.2013, n. 2, *approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 4 voti contrari e 8 voti di astensione*	(1.8.2.) finanza locale (1.6.) ordinamento e organizzazione finanziaria della Provincia (1.7.) enti locali	decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, limitatamente ai seguenti articoli: articolo 1, comma 16, nella parte in cui non prevede che lôadeguamento dellôordinamento provinciale alle disposizioni dellôarticolo in esame avvenga con le procedure e con le modalità prescritte dallo Statuto speciale articolo 1 bis, comma 4 articolo 6, commi da 1 a 3	*dichiara lôillegittimità costituzionale dellôart. 1, comma 16*, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che lôobbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché allôomessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e lôobbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «Lôobbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»; *dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dellôart. 1, comma 16,* del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalla Provincia in riferimento alle proprie «prerogative costituzionali», nonché al principio secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, allôaccordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata, con il ricorso n. 18 del 2013; *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dellôart. 6* del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Provincia in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., agli artt. 4, numero 1) e numero 1-bis), del Titolo IV, agli artt. 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale, allôart. 16 del decreto legislativo n. 268

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				del 1992, allôart. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988, allôart. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, allôart. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 lo Stato può prevedere, nellôesercizio della potestà legislativa concorrente a esso spettante nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica" e al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, salvo il limite che esse non contrastino, in modo puntuale, con tale normativa statutaria o di attuazione degli statuti le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche trovano fondamento oltre che nellôart. 100 della costituzione (il cui riferimento al controllo della Corte dei conti "sulla gestione del bilancio dello Stato" deve oggi intendersi esteso al controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata), nella tutela dei principi del buon andamento dellôamministrazione (art. 97 cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 cost.) e del coordinamento della finanza delle regioni con quella dello Stato, delle province e dei comuni (art. 119 cost.), cioè di principi che sono anchôessi riferiti a tutti gli enti che fanno parte della finanza pubblica allargata la disciplina impugnata (art. 1, comma 11, terzo periodo), laddove prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per lôanno in corso (quindi per lôesercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto allôerogazione di risorse da parte del

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						consiglio regionale, introduce una misura repressiva di carattere sanzionatorio ex lege, senza alcuna graduazione da parte della Corte dei conti dellôattività sanzionatoria in relazione al vizio riscontrato nel rendiconto e senza la possibilità che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò incide sulla separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso, che la giurisprudenza costituzionale ha posto a fondamento della conformità a costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti (tra le tante, sentenza n. 179 del 2007). I gruppi consiliari sono stati qualificati dalla giurisprudenza della Corte come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988). Lôintroduzione di una sanzione, che preclude qualsiasi finanziamento, rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari e pregiudica il fisiologico funzionamento dellôassemblea legislativa, anche in ragione di marginali irregolarità contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati
3	70	02.04.2014	sentenza (red. Morelli) G.U. 09.04.2014, 1ª serie speciale n. 16 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento	4.8. (ambiente)	legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013) (art. 19)	dichiara lôillegittimità costituzionale dellôart. 19 della legge provinciale n. 4 del 2013, che ha inserito lôart. 85-ter, rubricato "Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni", nel D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dellôambiente dagli inquinamenti), limitatamente alle lettere d) ed e) del suo comma 2 Secondo la Corte costituzionale la disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri (art. 19 della l.p. n. 4 del 2013), viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di "Tutela dellôambiente e dellôecosistema", di

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			ricorso n. 66/2013 depositato in data 29.05.2013 pubblicato in G.U. 31.07.2013, 1ª serie speciale n. 31			cui al secondo comma, lettera s), dellôart. 117 Cost. Rileva il contrasto con la normativa statale di riferimento, contenuta nel D.M. dellôambiente dd. 5.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", al quale rinvia lôart. 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale". Annota, inoltre, la Corte costituzionale, che la disciplina impugnata attiene al trattamento dei residui di produzione, che non è riconducibile a nessuna competenza regionale o provinciale, né statutaria, né, desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 La disciplina statale dei rifiuti costituisce, inoltre, secondo un consolidato indirizzo costituzionale, uno standard di tutela uniforme in materia ambientale anche in attuazione degli obblighi comunitari, che vale sullôintero territorio nazionale, quale limite alla disciplina che regioni e province autonome possono dettare in altre materie rimesse alla loro competenza
4	86	10.04.2014	sentenza (red. Carosi) G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento ricorso n. 186/2012 depositato in data 11.12.2012	2.3. (energia)	legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20, "Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (articoli 14, 15 e 18, comma 1, 25, comma 1 e 37, comma 1)	dichiara lôillegittimità costituzionale dellôart. 25, comma 1, della l. p. n. 20 del 2012 dichiara lôestinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1, della l.p. n. 20 del 2012 lôart. 25 della l.p. n. 20 del 2012 (legge provinciale sullôenergia), modifica lôart. 16 novies della l.p. n. 18 del 1976 (legge provinciale sulle acque pubbliche), prevedendo che i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, possano ottenere lôaumento della portata massima derivabile "prescindendo dalla valutazione dellôinteresse ambientale prevista dallôart. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque".

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			pubblicato in G.U. 23.01.2013, 1ª serie speciale n. 4			Secondo la Corte costituzionale rileva il contrasto con lôart. 12-bis del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cui al r.d. n. 1775 del 1933 (come modificato dallôart. 96, comma 3, del d. lgs.vo n. 152 del 2006), ai sensi del quale il provvedimento di concessione può essere rilasciato solo ove siano garantiti il minimo deflusso vitale e lôequilibrio del bacino idrico, valutazioni, queste ultime, previste proprio nellôambito dellôart. 8, comma 16, del richiamato piano di tutela delle acque. La disciplina in esame, ancorchè finalizzata ad intenti semplificatori, incide, a giudizio della Corte, sulla materia della tutela dellôambiente, di esclusiva competenza statale, esorbitando dai limiti consentiti al legislatore regionale, potendo, questi, eventualmente, *innalzare il livello di tutela dellôambiente* ma non ridurre il livello di protezione fissato dal legislatore statale. Secondo la giurisprudenza costituzionale "*non è consentito alle regioni ed alle province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nellôesercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui allôart. 117, secondo comma, Cost* " (ex plurimis, sentenza n. 151 del 2011) la dichiarazione di illegittimità costituzionale si riferisce al testo dellôarticolo 16 novies della l.p. n. 18 del 1976 antecedente alla modifica operata dallôarticolo 76 della l.p. n. 25 del 2012 - legge finanziaria provinciale 2013, che (sostituendo il comma 3 bis della dellôart. 16 novies della l.p. n. 18 del 1976) ha introdotto lôobbligo di procedere alla valutazione di cui al citato articolo 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933 secondo le modalità previste dallôarticolo 8, comma 16, del piano di tutela delle acque

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
5	88	10.04.2014	sentenza (red. Coraggio) G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 49/2013 depositato in data 21.03.2013 pubblicato in G.U. 24.04.2013, 1ª serie speciale n. 17 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.03.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.03.2013, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 2 voti di astensione	(1.6.) ordinamento e organizzazione finanziaria della Provincia (1.8.2.) finanza locale (1.7.) enti locali	legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante ñDisposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzioneò (articoli 9, commi 2 e 3; articolo 10, commi 3, 4 e 5; articolo 11 e articolo 12)	1) dichiara lôillegittimità costituzionale dellôart. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui non prevede la parola "tecnica", dopo le parole "criteri e modalità di attuazione" e prima delle parole "del presente articolo"; 2) dichiara lôillegittimità costituzionale dellôart. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui prevede che "Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica", anziché "Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dôintesa con la Conferenza unificata di cui allôarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni"; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dellôart. 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 243 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale, nonché allôart. 17 delle norme di attuazione di cui al d. lgs.vo n. 268 del 1992, allôart. 31 della l. p. n. 7 del 1979, allôart. 25 della l.p. n. 3 del 2006, nonché, con riferimento allôart. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge n. 220 del 2010 e alla legge n. 42 del 2009; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellôart. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, promosse, in riferimento allôart. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 dello statuto speciale; 7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellôart. 11, comma 3, della legge n. 243 del 2012,

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione 8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dellôart. 9, commi 2 e 3, della legge n. 243 del 2012 secondo il Giudice delle leggi la disciplina statale sullôindebitamento non viola lôautonomia finanziaria della Provincia ed il principio consensuale nella determinazione del concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, riconosciuti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. Trattasi di disciplina implicante vincoli di carattere generale, strettamente connessa ai principi dellôequilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico, da applicarsi al "complesso delle pubbliche amministrazioni" (artt. 81, sesto comma, 97 e 119 della Cost., nonché art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012) ed oggetto di regolamentazione esclusiva da parte dello Stato. Secondo la Corte costituzionale, ancorchè i vincoli imposti alla finanza pubblica siano indirizzati in via prioritaria allo Stato, sul piano applicativo coinvolgono tutti gli enti, che concorrono alla formazione del "bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni", in relazione al quale va vagliato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. Trattasi di legislazione, che trova, quindi, fondamento oltre nei principi fondamentali di unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e di unità economica e giuridica dellôordinamento (art. 120, secondo comma, Cost.), anche negli artt. 11 e 117, primo comma, della Cost. Per quanto attiene alla violazione del principio consensualistico, sostenuta dalla Provincia, secondo la Corte vale il principio secondo cui la disciplina attuativa dei limiti allôindebitamento posti dallôart. 119, sesto comma, della Cost. trova "applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						sia necessario allôuopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria" (sentenza n. 425 del 2004) La Corte costituzionale, a fronte della rilevante incidenza sullôautonomia finanziaria della Provincia del concorso alla sostenibilità del debito pubblico e della necessità di armonizzare lôesercizio unitario di determinate competenze con le funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, ha, peraltro, riconosciuto lôimportanza del pieno coinvolgimento degli enti ad autonomia differenziata, da realizzarsi non nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, bensì nella Conferenza unificata attraverso lo strumento dellôintesa, considerando il sacrificio imposto, sotto il profilo quantitativo, e la delicatezza del compito cui la Conferenza è chiamata
6	127	15.05.2014	sentenza (red. Mazzella) G.U. 21.05.2014, 1ª serie speciale n. 22 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>ricorso n. 34/2012</u> depositato in data 28.03.2012 pubblicato in G.U. 28.03.2012, 1ª serie speciale n. 13 Parere Prima Commissione	1.8.2. (finanza locale) 1.6. (ordinamento della Provincia) 1.7. (enti locali)	decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, lôequità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articoli 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, 14 comma 13-bis terzo e quarto periodo, 22 comma 3, 28 comma 3, 43 comma 8, 48)	riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Provincia, <u>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dellôart. 22, comma 3</u>, del d. l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 4, primo comma, numero 1), 8, primo comma, numero 1), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 del d.p.r. n. 670 del 1972 e allôart. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001dalla Provincia lôart. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, laddove prevede limiti al numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei collegi dei revisori dei conti degli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome, in quanto da correlare alla finalità di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Né è configurabile, secondo la Corte, una lesione della competenza legislativa primaria in materia di organizzazione amministrativa (compresa quella degli enti collegati) e, rispettivamente, di

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			permanente espresso nella seduta dd. 27 marzo 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 17 aprile 2012, n. 8 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione			ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (artt. 4, primo comma, n. 1), e 8, primo comma, n. 1), dello statuto speciale) posto che, secondo consolidati indirizzi della giurisprudenza costituzionale, la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di una norma determina la legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale lôart. 79 dello statuto speciale introduce per gli enti autonomi specifiche modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Secondo la Corte la norma statutaria detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica la Regione e le province autonome si conformano alla disciplina legislativa statale, con la conseguenza che lôart. 79 non modifica lôobbligo delle Province autonome di adeguamento della loro legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica
7	129	15.05.2014	sentenza (red. Mazzella) G.U. 21.05.2014, 1ª serie speciale n. 22 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>ricorso n. 12/2012</u> depositato in data 18.01.2012 pubblicato in G.U. 29.02.2012, 1ª	1.8.2. (finanza locale) 1.6. (ordinamento della Provincia) 1.7. (enti locali)	legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" (articoli 4, comma 90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4; 14, commi da 1 a 6; 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26)	riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, dichiara la <u>cessazione della materia del contendere</u> in ordine alla questione di legittimità costituzionale dellôart. 4, comma 90, della legge n. 183 del 2011, promossa dalla Provincia, in riferimento allôart. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, agli artt. 9, n. 10), e 107 dello statuto speciale, e allôart. 2 del d.leg.vo n. 266 del 1992 dopo la proposizione del ricorso si sono succeduti vari interventi normativi, che hanno inciso sulla disciplina impugnata, riguardante il trasferimento con disciplina regolamentare di funzioni assistenziali dallo Stato alle regioni e province autonome, ritenuta lesiva della sfera di competenza riservata alle norme di attuazione in una materia (quella dellôassistenza sanitaria) di competenza provinciale (art. 9, n.10 dello statuto) . La norma censurata è stata, poi, abrogata e non ha mai avuto

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			serie speciale n. 9 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 7 marzo 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 22 marzo 2012, n. 6, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 4 voti di astensione			applicazione, avendo il legislatore statale allocato quelle funzioni allôinterno dellôorganizzazione amministrativa statale con conseguente cessazione della materia del contendere
8	137	21.05.2014	sentenza (redattore Tesauro) G.U. 28.05.2014, 1ª serie speciale n. 23 giudizio per conflitto di attribuzione Provincia contro Presidenza del Consiglio dei Ministri *ricorso n. 15/2012* depositato il 06.12.2012 pubblicato in G.U. 16.01.2013, 1ª serie speciale n. 3 deliberazione della Giunta provinciale 23.11.2012, n. 2550	2.3. (energia) 4.3. (risorse idriche)	si chiede: di dichiarare che non spetta allo Stato con atto di contenuto sostanzialmente normativo ed in contrasto con la propria base giuridica, definire i poteri, i compiti e le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nei confronti della Provincia, degli enti locali e dei gestori dei servizi a livello provinciale e locale, in relazione al servizio idrico, nei modi e con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20.07.2012 "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre	dichiara che non spetta allo Stato attribuire, con il d.p.c.m. 20.07.2012, poteri, compiti e funzioni allôAutorità per lôenergia elettrica ed il gas, in relazione al servizio idrico, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per lôeffetto, annulla le lettere e) ed o) dellôart. 3, comma 1, del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle province autonome di Trento e di Bolzano lôattribuzione di poteri, compiti e funzioni, in materia di servizio idrico, allôAutorità per lôenergia elettrica ed il gas previsti dal d.p.c.m. 20 luglio 2012 contrasta con il quadro statutario delle competenze e con la gestione integrale del servizio demandata alla Provincia; la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), assunzione e gestione di servizi pubblici (art. 8, n. 19), urbanistica (art. 8, n. 5) ed opere idrauliche (art. 8, n. 24), nonché competenza legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità (art. 9, nn. 9 e 10). Sulla base dellôart. 14 dello statuto lôutilizzazione delle acque pubbliche avviene in base ad un Piano generale stabilito dôintesa fra lo Stato e la Provincia (approvato con d.p.r. 15.02.2006), il quale sostituisce interamente, nel territorio provinciale, il Piano

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" di annullare: l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20.07.2012 nella sua interezza ed in particolare le lettere c), d) e), f), nella parte in cui si applicano nella Provincia di Trento	regolatore generale degli acquedotti (art. 10, comma 2, d.p.r. n. 381 del 1974). Sulla base delle norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 115 del 1973 la Provincia esercita le attribuzioni in materia di demanio idrico, ivi compresa la polizia idraulica e la difesa delle acque dallôinquinamento. In relazione al quadro statutario la Corte costituzionale ha riconosciuto fin dalla sentenza n. 412 del 1994 lôesistenza di una competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico, a fronte della quale la Provincia ha definito in modo puntuale lôassetto organizzativo del servizio idrico integrato provinciale. Tale competenza, rilevante non solo in ordine allôorganizzazione e programmazione del servizio, ma anche in relazione ai criteri di determinazione delle tariffe, da intendersi quale corrispettivo del servizio medesimo (sentenze nn. 335 del 2008 e 233 del 2013), non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dellôambiente, posto che la riforma del Titolo V della Costituzione, in forza della clausola di favore di cui allôart. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non restringe la sfera di autonomia della Provincia (sentenza n. 233 del 2013)
9	144	28.05.2014	sentenza (red. Grossi) G.U. 04.06.2014, 1ª serie speciale n. 24 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.8.2. (finanza locale) 1.6. (ordinamento della Provincia) 1.7. (enti locali)	legge 12 novembre 2011, n. 183 recante ñDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)ò (articoli: 4, comma 90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4; 14, commi da 1 a 6; 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26)	riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dellôart. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 183 del 2011, promosse in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 87, 88 e 107 dello statuto speciale; agli artt. 2 e 4 del d. lgs.vo n. 266 del 1992; agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione; nonché allôart. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 Le norme censurate regolavano in modo dettagliato i procedimenti amministrativi relativi alle iniziative produttive, affidando la competenza a deciderli ad un ufficio statale,

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			ricorso n. 12/2012 depositato in data 18.01.2012 pubblicato in G.U. 29.02.2012, 1ª serie speciale n. 9 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 7 marzo 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 22 marzo 2012, n. 6, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 4 voti di astensione			ancorchè comprendente anche rappresentanti degli enti territoriali. La Provincia aveva lamentato la lesione di plurime competenze legislative ed amministrative, tra cui quella dellô"organizzazione amministrativa" (ai sensi dellôart. 8, n. 1, dello statuto, ovvero dellôart. 117, quarto comma, Cost., se ritenuto più favorevole), posto che il procedimento amministrativo non ricade in una materia autonoma ma è connesso, da un lato, a singole materie, dallôaltro, allôorganizzazione amministrativa dei vari enti. Dopo la proposizione del ricorso, lôart. 37-bis del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, ha previsto lôabrogazione dellôart. 43 del d. l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 232 del 2011, in relazione alla sua applicazione anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale. Poiché le censure riguardavano proprio la portata applicativa della disciplina delle "zone a burocrazia zero" dettata dallôart. 43, la disciplina sopravvenuta incide direttamente sulla normativa impugnata, determinandone lôinapplicabilità
10	169	11.06.2014	sentenza (red. Mazzella) G.U. 21.05.2014, 1ª serie speciale n. 22 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.8.2. (finanza locale) 1.6. (ordinamento della Provincia) 1.7. (enti locali)	decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, lôequità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articoli 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, 14 comma 13-bis terzo e quarto periodo, 22 comma 3, 28 comma 3, 43 comma 8, 48)	riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Provincia, dichiara l'illegittimità costituzionale dellôart. 43, comma 8, del d. l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 13) e 24), 9, numero 9), e 16 dello statuto speciale, nonché agli artt. 1, 5, comma 1, 19 e 33-37 del d.P.R. n. 381 del 1974, ed agli artt. 2 e 4 del d. lgs.vo n. 266 del 1992 l'art. 43, comma 8, del d. l. n. 201 del 2011 attribuisce agli organi statali competenti - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - il compito di individuare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, "le grandi dighe per le quali,

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			ricorso n. 34/2012 depositato in data 28.03.2012 pubblicato in G.U. 28.03.2012, 1ª serie speciale n. 13 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 27 marzo 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 17 aprile 2012, n. 8 *approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione*			accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi", allo scopo di garantire la difesa del suolo ed in particolare di agevolare la realizzazione di interventi atti a prevenire il rischio di dissesto idrogeologico derivante dall'eventuale ostruzione degli organi di scarico delle suddette grandi dighe. Il giudice delle leggi rileva l'illegittimità costituzionale di tale norma in quanto tale disciplina è riconducibile alla competenza primaria (art. 8, primo comma, numero 13), dello statuto) in tema di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, oltre che alla competenza provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, primo comma, numero 9 statuto), ambiti rispetto ai quali è precluso al legislatore attribuire ad organi statali funzioni amministrative (art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992). Né l'interferenza degli organi statali in un complesso di funzioni di competenza della Provincia può trovare fondamento nell'ineludibile esigenza di coordinamento e collaborazione fra Stato e Province autonome a fini di tutela dai rischi idrogeologici, in quanto essa è alla base della puntuale disciplina dettata dallo statuto all'art. 14 ed agli artt. 5 ed 8 del d.P.R. n. 381 del 1974 con riguardo al procedimento di adozione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, procedimento che si snoda secondo modalità di collaborazione fra Provincia autonoma e Stato specifiche e paritarie.
11	175	13/06/2014	sentenza (red. Mazzella) G.U. 21.05.2014, 1ª serie speciale n. 22 giudizio di legittimità costituzionale in via principale	1.8.2. (finanza locale) 1.6. (ordinamento della	legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" (articoli 4, comma 90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4; 14,	riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 Cost., 74, 79, 80, primo comma, dello statuto speciale, 17, comma 3, del d. lgs.vo n. 268 del 1992, 2, 3 e 4 del d. lgs.vo n.266 del 1992;

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 12/2012 depositato in data 18.01.2012 pubblicato in G.U. 29.02.2012, 1ª serie speciale n. 9 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 7 marzo 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 22 marzo 2012, n. 6, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 4 voti di astensione	Provincia) 1.7. (enti locali)	commi da 1 a 6; 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26)	dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellôart. 27, comma 2, del d. l. n. 216 del 2011 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito dalla legge n. 14 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 74, 79, 103, 104 e 107 dello Statuto, 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., dalla Provinci con il ricorso n. 74 del 2012 la Corte costituzionale, richiamando precedente giurisprudenza, rileva che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011, il quale prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione dell'entità del debito pubblico degli enti territoriali, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza unificata, deve essere qualificata principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche gli enti ad autonomia differenziata. Lo scopo della riduzione del debito complessivo non può che essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporsi all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni ed in base a parametri comuni non soggetti a deroghe, al fine di garantire il raffronto dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
12	187	02.07.2014	sentenza (red. Criscuolo) G.U. 09.07.2014, 1ª serie speciale n. 29 giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	4.2. (espropriazione)	solleva giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dellôarticolo 13 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 concernente ñNorme sulla espropriazione per pubblica utilitàò	dichiara lôillegittimità costituzionale dellôart. 13 della legge provinciale n. 6 del 1993, come modificato dallôart. 58, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento ï legge finanziaria 2007) il legislatore provinciale ha previsto, nellôambito della competenza primaria in materia di espropriazione per pubblica

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			ordinanza Corte di appello di Trento del 12.07.2012 n. 226 pubblicata in G.U. 24.10.2012, 1ª serie speciale n. 42			utilità (art. 8, n. 22 dello Statuto), che lôindennità di espropriazione delle aree non edificabili, espressione che comprende le aree agricole e quelle non suscettibili di classificazione edificatoria, corrisponde al valore agricolo medio del suolo secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, valore da determinare annualmente ad opera di unôapposita commissione previa ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee. Secondo la Corte costituzionale il valore tabellare, così calcolato, prescinde da ogni dato valutativo inerente al valore intrinseco del terreno e ai requisiti specifici dellôarea oggetto del procedimento espropriativo. Trattasi, secondo il Giudice delle leggi, di un criterio astratto, che prescinde dal valore di mercato prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente con il "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 181 del 2011 e sentenza n. 348 del 2007, punto 5.7 del Considerato in diritto) con conseguente violazione degli articoli 42, terzo comma, e 117, primo comma, della costituzione in relazione allôart. 1 del primo Protocollo addizionale della CEDU
13	217	18.07.2014	sentenza (red. Napolitano) G.U. 23.07.2014, 1ª serie speciale n. 31 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.8. (lavoro)	articolo 2, comma 5-ter del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99	<u>dichiara inammissibile</u> il ricorso proposto dalla Provincia relativo allôart. 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013 lôatto di ratifica è stato depositato in giudizio oltre il termine previsto per la costituzione della parte ricorrente. Secondo la Corte lôeccezionale e temporanea legittimazione processuale della Giunta (sostitutiva di quella ordinaria attribuita al Consiglio provinciale dagli artt. 54, numero 7, e 98, primo comma, dello statuto) deve essere "necessariamente consolidata e resa definitiva, in quanto prevista solo a titolo provvisorio, mediante ratifica entro un termine predeterminato". Tale termine, in mancanza di una normativa specifica, è stato individuato nel

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			ricorso n. 99/2013 depositato in data 29.10.2013 pubblicato in G.U. 11.12.2013, 1ª serie speciale n. 50 deliberazione della Giunta provinciale 17 ottobre 2013, n. 2233 Parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 17.12.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 18.12.2013, n. 4, *approvata ad unanimità di voti legalmente espressi*			"termine perentorio di dieci giorni dallôultima notificazione del ricorso, stabilito dal combinato disposto del terzo comma dellôart. 32 e del quarto comma dellôart. 31 della legge n. 87 del 1953" (sentenza n. 142 del 2012)
14	237	16.10.2014	sentenza (red. Napolitano) G.U. 23.07.2014, 1ª serie speciale n. 31 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.6.2. (ordinamento degli uffici e del personale)	decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (articolo 1, commi 5 e 8, e dellôarticolo 4, comma 10)	1. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dellôart. 1, comma 5, del d. l. n. 101 del 2013, convertito dalla della legge n. 125 del 2013 promosse dalla Provincia in relazione agli artt. 8, nn. 16, 79, 80, 81 e 104 dello statuto, allôart. 17 del d.lgs.vo n. 268 del 1992, allôart. 2 del d.lgs.vo n. 266 del 1992, agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, della Cost. 2. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dellôart. 1, comma 8, del d. l. n. 101 del 2013, convertito dalla della legge n. 125 del 2013 promosse dalla Provincia in relazione agli artt. 8, numero 1), 79, comma 4, 87 e 88 dello statuto, al Titolo VI dello statuto speciale, al D.P.R. n. 305 del 1988, allôart. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., al principio di ragionevolezza

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			ricorso n. 4/2014 depositato in data 07.01.2014 pubblicato in G.U. 12.02.2014, 1ª serie speciale n. 8 deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 2013, n. 2574 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 17.12.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 18.12.2013, n. 6, *approvata ad unanimità di voti legalmente espressi*			3. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dellôart. 4, comma 10, del d. l. n. 101 del 2013, convertito dalla della legge n. 125 del 2013 promosse dalla Provincia in relazione agli artt. 8, numero 1), 16, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto, allôart. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, allôart. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo comma, Cost. a fronte della clausola di salvaguardia contenuta nel d.l. n. 101 del 2013 (art. 12-bis), che pone in capo alle regioni e province autonome un obbligo di adeguamento alle disposizioni di principio desumibili dal decreto stesso, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, secondo la Corte, va esclusa la immediata cogenza delle disposizioni di principio poste dal decreto. In particolare la limitazione delle spese per studi e incarichi di consulenza entro determinate percentuali del limite previsto per gli anni precedenti è da ricondurre ai principi di coordinamento della finanza pubblica in base allôart. 117, terzo comma, della Cost. e non lede lôautonomia finanziaria di regioni e province a statuto speciale (art. 119 Cost. e Titolo VI dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Anche la previsione (art. 1, comma 8), che affida ad organi ministeriali il compito di effettuare visite ispettive per verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate, secondo la Corte, non può ritenersi applicabile alla Provincia in forza della clausola di salvaguardia di cui allôart. 12-bis, la quale esclude che la provincia sia tenuta ad attuare norme del decreto, che interferirebbero con precise competenze statutarie
15	257	13.11.2014	ordinanza (red. Carosi) G.U. 19.11.2014, 1ª serie speciale	1.8.2. (finanza locale)	legge 12 novembre 2011, n. 183 recante ñDisposizioni per la formazione del bilancio annuale	rinvia la causa a nuovo ruolo la Corte con lôordinanza n. 254/2014 ha rinviato a nuovo ruolo

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			n. 48 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 12/2012 depositato in data 18.01.2012 pubblicato in G.U. 29.02.2012, 1ª serie speciale n. 9 deliberazione della Giunta provinciale 23 dicembre 2011, n. 2929 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 7 marzo 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 22 marzo 2012, n. 6 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 4 voti di astensione	1.6. (ordinamento della Provincia) 1.7. (enti locali)	e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)ò: articoli 4, comma 90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4; 14, commi da 1 a 6; 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26	(limitatamente allôart. 32) la causa relativa alla trattazione del ricorso n. 12 del 2012, riguardante lôimpugnativa promossa dalla Provincia della legge n. 183 del 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" con il ricorso n. 12 del 2012 la Provincia aveva, tra gli altri, censurato lôarticolo 32 della legge n. 183 del 2011, il quale disciplina il patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, vincolando le medesime, ai fini della tutela dellôunità economica della Repubblica, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 32, qualificate come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, suscettibili di applicazione diretta, in quanto materia riservata alla legislazione dello Stato. Nel corso dellôudienza pubblica la difesa della Provincia ha formulato richiesta di rinvio, depositando il verbale di deliberazione della Giunta provinciale del 20 ottobre 2014, riguardante lôapprovazione dellô"Accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica", nonché copia dellôaccordo medesimo, sottoscritto il 15 ottobre 2014, che potrebbe incidere sulla materia del contendere, riferita allôart. 32 della legge n. 183 del 2011. La Corte ha preso atto che un rinvio consentirebbe alla Provincia di Trento di valutare la persistenza dellôinteresse al ricorso

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
16	268	26.11.2014	ordinanza (red. Amato) G.U. 3.12.2014, 1ª serie speciale n. 50 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 37/2011 depositato in data 04.05.2011 pubblicato in G.U. 25.05.2011, 1ª serie speciale n. 22 deliberazione della Giunta provinciale 15 aprile 2011, n. 763 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 6 giugno 2011 deliberazione Consiglio provinciale dd. 12 luglio 2011, n. 9 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 11 voti di astensione	1.8. (strumenti economico-finanziari)	decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (articolo 2, comma 1 bis)	dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
17	269	3.12.2014	sentenza (red. Cartabia) G.U. 10.12.2014, 1ª serie speciale n. 51 giudizio di legittimità costituzionale in via principale giudizio di legittimità costituzionale in via principale Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento ricorso n. 58/2012 depositato in data 06.03.2012 pubblicato in G.U. 02.05.2012, 1ª serie speciale n. 18	1.8.2. (finanza locale) 1.6.2. (ordinamento del personale della Provincia) 4.4. (lavori pubblici)	legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 ñDisposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)ò in relazione ai seguenti articoli: 9, comma 5; 16, comma 1; 17, comma 1; 21, comma 11; 27, comma, 4; 27, comma 6 lettera c); 51, commi 4, 5 lettera a), 9, 12, 18; 57 commi 4 e 5; 77	1) dichiara lôillegittimità costituzionale dellôart. 16, comma 1, della l.p. n. 18/2011 2) dichiara lôillegittimità costituzionale dellôart. 27, comma 4, della l.p. n. 18/2011 nella parte in cui introduce il comma 10-bis nellôart. 44 della l.p. n. 16 del 2010 (legge provinciale sulla tutela della salute); 3) dichiara lôillegittimità costituzionale dellôart. 51, comma 12, della l.p. n. 18/2011, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dellôart. 44 della l.p. n. 26/1993 (legge provinciale sui lavori pubblici); 4) dichiara lôillegittimità costituzionale dellôart. 57, comma 4, della l.p. n. 18/2011, nella parte in cui introduce lôart. 86-ter nel d.p.g.p. n. 1-41/Legisl (Testo unico provinciale sulla tutela dellôambiente dagli inquinamenti) del 1987 5) dichiara lôillegittimità costituzionale dellôart. 57, comma 5, della l.p. n. 18/2011 nella parte in cui introduce lôart. 86-quater nel d.p.g.p. n. 1-41/Legisl (Testo unico provinciale sulla tutela dellôambiente dagli inquinamenti) del 1987 6) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellôart. 51, comma 5, lettera a), della l. p. n. 18/2011 promossa dal Pres. Cons. ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellôart. 17, comma 1, della l. p. n. 18/2011, promossa dal Pres. Cons. ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellôart. 77 della l. p. n. 18/2011, promossa dal Pres. Cons. ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento allôart. 8, numero 1), dello statuto speciale 9) dichiara, ai sensi dellôart. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 5,

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						21, comma 11, e 51, commi 4, 9 e 18, della l. p. n. 18/2011, il giudizio promosso dal Pres. Cons. ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dellôart. 27, comma 6, lettera c), della l. p. n. 18/2011, promossa dal Pres. Cons. ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento lôart. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e allôart. 8, numero 1), dello statuto speciale; 11) dichiara non fondata la questione di leg. costituzionale della l. p. n. 18/2011 della legge prov. Trento n. 18 del 2011, promossa dal Pres. Cons. ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. la legge provinciale n. 18 del 2011 (legge finanziaria provinciale 2012) è stata censurata dal Governo sotto vari profili, tra cui la violazione della competenza legislativa statale, di tipo esclusivo, in materia di sistema tributario, per quanto attiene alla riduzione di tre punti percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012 dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, e, di tipo concorrente, nella materia del coordinamento della finanza pubblica

NUMERO DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2014: 17

a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: n. 15
b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: n. 1
c) giudizi per conflitto di attribuzione: n. 1

LEGENDA:

- nel prospetto sono indicate le decisioni della Corte costituzionale relative all'anno 2014, riguardanti i giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e i giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;

- le decisioni sono riportate in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data del relativo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale;
- l'indicazione degli estremi e contenuti delle decisioni ha come fonte di riferimento la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale;
- l'indicazione degli estremi e dei contenuti dei ricorsi ha come fonte di riferimento i relativi atti consiliari e di giunta, nonché la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale.

Prospetto aggiornato alla data del 15 dicembre 2014

Gianna Morandi